



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO "Don Lorenzo Milani"**

Via delle Scuole - 67017 PIZZOLI AQ Tel. 0862.977029 Fax 0862.975023

@: aqic815004@istruzione.it Cod. meccanograf. AQIC815004 Cod. fiscale 80007400668 www.icpizzoli.edu.it

Alla prima e seconda collaboratrice della dirigente scolastica
Ai docenti coordinatori di classe primaria e secondaria
Ai componenti dei consigli di classe primaria e secondaria
Al responsabile ufficio alunni
e.p.c Ai docenti dell'infanzia
agli assistenti amministrativi tutti
Ai genitori/tutori /affidatari
al DSGA
Al Sito sez. circolari

Oggetto: Indicazioni relative alla procedura di segnalazione degli alunni/studenti inadempienti all'obbligo di Istruzione.

VISTA la legge 13 novembre 2023, n. 159 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" (23G00172);

VISTO in particolare l'art. 12 del DL 123/2023 che prevede specifiche norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, che impattano in modo significativo sulle procedure di cui all'oggetto;

VISTO L'art. 114 del D.lgs. 297/1994, recentemente novellato dal DL 123/2023, che disciplina la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO l'articolo 570 ter del codice penale che prevede **la reclusione fino a due anni** in caso di **violazione dell'obbligo di istruzione** (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e **la reclusione fino a un anno** quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire **elusione dell'obbligo scolastico** (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi);

VISTO il decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, ha introdotto, all'art. 2, il comma 3-bis secondo cui "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo";

VISTO l'art.34 della Costituzione;

CONSIDERATA la necessità di rafforzamento delle misure a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico;

Si informano le SS.LL. che la sopra richiamata norma disciplina sia **il caso di mancata iscrizione dei minori** obbligati (**evasione scolastica**) sia **il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica)** e stabilisce che i dirigenti scolastici e i sindaci vigilino sull'obbligo di istruzione. Oltre a ciò, l'introduzione dell'articolo 570 ter. del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento

dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo. **A tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e che l'ambito di applicazione viene esteso all'intero decennio di istruzione obbligatoria.**

PROCEDURA DA ATTUARE

La procedura individua le fasi da seguire per la segnalazione dei casi di dispersione e risulta utile per comunicare regole chiare e trasparenti, **“non in un’ottica sanzionatoria, ma di prevenzione”** soprattutto nella fase preliminare di comunicazione alle famiglie o chi per loro da parte del Dirigente scolastico, auspicando che si possa avere una proficua collaborazione con coloro che, in virtù della patria potestà esercitata, devono garantire il diritto allo studio sancito dalla Costituzione.

EVASIONE SCOLASTICA- MANCATA ISCRIZIONE

Per quanto concerne **la mancata iscrizione**, al fine di consentire il controllo sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione il responsabile dell'ufficio alunni deve:

- **trasmettere al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche;**
- **verificare se tutti gli alunni/studenti che frequentano le classi terminali del proprio istituto sono iscritti al percorso di istruzione successivo (scuola primaria e scuola secondaria).** Se risultano alunni non iscritti, dovrà essere informata la dirigente scolastica/le collaboratrici che contatteranno per il tramite della segreteria i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale per accertare la loro scelta scolastica. Le informazioni acquisite dovranno essere inserite dal responsabile ufficio alunni nell'Anagrafe nazionale degli studenti e andrà informato per iscritto il sindaco.

Il Sindaco, ricevuti i dati da parte del Dirigente scolastico per il tramite della segreteria e identificati i minori che pur soggetti all'obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione invitandolo a ottemperare alla legge.

A tal proposito si precisa che l'art.570 ter. del codice penale prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege).

ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE - FASE PRELIMINARE ALLA SEGNALAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI

In questa fase **sono coinvolti i Consigli di classe**, per il tramite dei docenti coordinatori di classe, **che hanno l'obbligo del puntuale controllo sulla frequenza degli alunni/studenti iscritti in obbligo di istruzione sin dall'inizio dell'anno, “individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi”.**

I singoli consigli di classe, per il tramite del coordinatore di classe, comunicano per iscritto (Allegato 1) l'elusione dell'obbligo scolastico, corredato di tutte le notizie utili, all'attenzione del responsabile ufficio alunni che è tenuto ad informare la dirigente scolastica e le collaboratrici della stessa.

Per tali alunni/studenti **si procede alla predisposizione, a cura del responsabile ufficio alunni, di una comunicazione dell'inadempienza (su modelli predisposti per**

comunicazione a famiglie-allegato 1a scuola secondaria allegato 1b scuola primaria) , **da notificare ai responsabili dell'obbligo di istruzione** (genitori o chi per loro), nel rispetto dell' art.114 c. 4 D.lgs. 297/94, recante il numero di protocollo dell'atto che va consegnato a mano con verbale di consegna da tenere agli atti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e sul RE (sezione visibile al singolo alunno). Tale comunicazione va portata all'attenzione del Dirigente Scolastico e della prima e seconda collaboratrice.

- la predetta comunicazione va inviata ,inoltre, per conoscenza:

- alla coordinatrice di classe, al consiglio di classe, tenuti a un attento monitoraggio da effettuare nei 7 giorni successivi, durante i quali l'alunno non deve fare registrare ulteriori assenze non giustificate sia continuative che "a singhiozzo".

A tal proposito si informa che è prevista **la reclusione fino a un anno** quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire **elusione dell'obbligo scolastico** (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

AVVIO PROCEDURA DI SEGNALAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI

In questa fase sono coinvolti il Dirigente Scolastico, i consigli di classe, la prima e seconda collaboratrice.

- Nel caso in cui l'alunno/ studente non riprenda la regolare frequenza, entro 7 giorni dalla comunicazione ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale, il consiglio di classe informa per iscritto (tramite l'allegato 1c) il responsabile ufficio alunni, la dirigente scolastica e le collaboratrici del dirigente scolastico. **Tale segnalazione a cura del docente coordinatore e in collaborazione con il consiglio di classe deve contenere notizie sul percorso scolastico dell'alunno.** A seguito della predetta comunicazione, il responsabile dell'ufficio alunni è tenuto a predisporre una puntuale comunicazione (allegato 2), da portare alla attenzione del dirigente scolastico o delegato, con cui segnalare mezzo pec l'alunno/studente al Sindaco del Comune di riferimento, per gli adempimenti di competenza. La comunicazione va inoltrata per conoscenza anche al consiglio di classe e alle due collaboratrici del Dirigente Scolastico.

Il sindaco, secondo quanto previsto dal novellato articolo 114 Dlgs. 297/'94, è tenuto a procedere all'ammonizione del responsabile dell'inadempienza, invitandolo ad ottemperare alla legge fornendo un termine perentorio di 7 giorni per il rientro a scuola. A seguire i consigli di classe dovranno monitorare per 15 giorni per fare il resoconto dell'efficacia dell'ammonizione e comunicare sempre per iscritto (Allegato 1a) se l'alunno/studente:

- ☐ non ha ripreso a frequentare regolarmente la scuola (senza gravi motivi a giustifica);
- ☐ ha ripreso a frequentare la scuola regolarmente;
- ☐ non ha ripreso a frequentare regolarmente la scuola ma vi sono documentati gravi motivi a giustifica delle assenze (i gravi motivi vanno sempre documentati da parte dei genitori e la scuola deve conservare ai propri atti la relativa documentazione).

In ogni caso, i coordinatori di classe in collaborazione con i c.d.c. dovranno continuare a vigilare sulle ulteriori eventuali assenze ingiustificate dei minori segnalati, fornendo al termine di ciascun mese, le "assenze" ingiustificate, al fine di rilevare se l'alunno abbia effettivamente ripreso una regolare frequenza scolastica.

Se l'alunno non torna alla frequenza scolastica regolare, senza gravi motivi documentati a giustificazione, occorre procedere, per il tramite della segreteria, alla denuncia alla Procura

della Repubblica dei genitori/responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione per il reato di elusione scolastica (allegato 3).

VERIFICA DELL'ELUSIONE DELL'OBLIGO DI ISTRUZIONE (MANCATA FREQUENZA DI ALMENO UN QUARTO DEL MONTE ORE ANNUALE) E ESITO FINALE DELL'ANNO SCOLASTICO.

Costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale senza giustificati motivi, in tutti gli ordini di scuola che rientrano nell'obbligo scolastico.

A fine anno scolastico, per tramite delle coordinatrici di classe, i consigli di classe devono Comunicare all'ufficio alunni, che informerà la dirigente scolastica e le collaboratrici della stessa, i nominativi degli alunni/studenti per i quali è stata rilevata la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo. A tale comunicazione seguiranno i provvedimenti di competenza (Allegato 4)

Una segnalazione tempestiva offre la possibilità di mettere in atto procedure efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico. **Si invita pertanto tutto il personale docente ad una vigilanza attenta e responsabile sulle assenze dei minori e il personale di segreteria ad attuare con puntualità quanto indicato nella presente circolare.**

Si allega

la legge 13 novembre 2023, n. 159

modelli di segnalazione evasione obbligo

La Dirigente Scolastica

(*Prof.ssa Paola Verini*)

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa